

N.I. 89/2020

**Agli Associati Comufficio
Loro Sedi**

Milano, 15 luglio 2020

Oggetto: Circolare Agenzia Entrate n.20 del 10 luglio 2020 – Crediti d'imposta di cui al D.L. n.34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio)

Vi inoltriamo la nota di commento redatta dal Dr. A. Manazza riferita alla circolare in oggetto e desideriamo richiamare alcuni passaggi utili, certamente, sia per l'utilizzo ai fini interni sia per la sua proiezione legata all'attività commerciale.

Richiamiamo quindi la Vostra attenzione al punto 2 dell'art. 120 (investimenti in attività normative) e il fatto che il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Fabrizio Venturini



Aderente a



**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T**

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151
Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032
segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

Premio E-proc





COMUFFICIO

Fondata nel 1945

Circolare Agenzia Entrate n.20 del 10 luglio 2020
Crediti d'imposta di cui al D.L. n.34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio)

Nota redatta dal Dr. A. Manazza

In data 10 luglio 2020 è stata pubblicata la Circolare AE, di cui all'oggetto, riguardante le modalità di utilizzo dei crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro aperti al pubblico e per la sanificazione e l'acquisto di DPI.

Nel dettaglio:

Art.120 - Credito di imposta per l'adeguamento delle attività aperte al pubblico: è introdotto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa (comprese le stabili organizzazioni), arte o professione (compresi i soggetti forfetari) in luoghi aperti al pubblico, un credito d'imposta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un importo massimo di spese di 80.000 euro (quindi per un massimo di 48.000 euro di credito), per adeguare gli ambienti di lavoro ed i processi produttivi alle misure di contenimento del virus Covid-19.

I soggetti sopra menzionati devono svolgere effettivamente almeno una delle seguenti attività ammissibili:

codice

ATECO Tipologia

551000	Alberghi
552010	villaggi turistici
552020	ostelli della gioventù
552030	rifugi di montagna
552040	colonie marine e montane
552051	affittacamere per soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast,
552052	attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000	aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559010	gestione di vagoni letto
559020	alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011	ristorazione con somministrazione
561012	attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020	ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030	gelaterie e pasticcerie
561041	gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042	ristorazione ambulante
561050	ristorazione su treni e navi
562100	catering per eventi, banqueting
562910	Mense
562920	catering continuativo su base contrattuale
563000	bar e altri esercizi simili senza cucina
591400	attività di proiezione cinematografica
791100	attività delle agenzie di viaggio
791200	attività dei tour operator
799011	servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
799019	altri servizi di prenotazione e di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA
799020	attività di guide e degli accompagnatori turistici
823000	organizzazione di convegni e fiere
900101	attività nel campo della recitazione
900109	altre rappresentazioni artistiche
900201	noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900202	attività nel campo della regia

Aderente a



CONFCOMMERIO
IMPRESE PER L'ITALIA

**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T**

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151
Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032
segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

Premio E-proc





COMUFFICIO

Fondata nel 1945

900209	altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900400	gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
910100	attività di biblioteche ed archivi
910200	attività di musei
910300	gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400	attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
932100	parchi di divertimento e parchi tematici
932920	gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
960420	stabilimenti termali

Il Credito di imposta è invece riconosciuto alle associazioni, fondazioni ed enti privati (compresi quelli del Terzo Settore) qualsiasi sia l'attività svolta.

Le spese ammesse potranno riguardare le seguenti categorie di acquisto:

- 1) Interventi edilizi necessari al rifacimento di spogliatoi, mense, spazi medici, ingressi e spazi comuni; acquisto di arredi finalizzati a garantire l'apertura delle attività in sicurezza;

Tali interventi devono essere prescritti da disposizioni normative o da linee guida elaborate da amministrazioni, enti territoriali, associazioni di categoria od ordini professionali.

- 2) Investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli per l'acquisto di strumenti e tecnologie necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

In merito a tale requisito occorre fare riferimento agli investimenti che permettono di acquistare strumenti o tecnologie che possano garantire lo svolgimento, anche in sicurezza, dell'attività lavorativa prestata. A titolo puramente esemplificativo rientrano tra gli altri nell'agevolazione programmi di software, hardware, sistemi di video conferenza, sistemi per la sicurezza della connessione, investimenti per lo smart working, ecc. ...

Eventuali altri soggetti aventi diritto al credito e tipologie di acquisti ammissibili all'agevolazione saranno specificamente individuati da apposito Decreto congiunto del Ministro Sviluppo Economico e del Mef, ancora da approvare.

Le spese agevolabili sono quelle sostenute (al netto dell'Iva) dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 applicando il criterio di competenza economica per le imprese, società ed enti in contabilità ordinaria ovvero il principio di cassa per i soggetti in contabilità semplificata, per gli esercenti arti e professioni e per gli enti non commerciali.

Le spese ammissibili andranno comunicate telematicamente all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1 ottobre 2020 ed entro il 30 novembre 2021 e comunque prima dell'utilizzo del credito.

Il credito d'imposta è utilizzabile dopo il sostenimento effettivo (e la comunicazione) delle spese a decorrere dal 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 secondo le seguenti tassative modalità:

- in compensazione mediante Mod.F24 (servizi telematici).

- mediante cessione (anche parziale) ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Per le compensazioni non si applicano i limiti stabiliti dalla L.244/2007 (250.000 euro) ed il credito spettante e gli utilizzi effettuati andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, specificando sia la quota compensata che quella ceduta.

Il credito potrà essere utilizzato solo fino al 31 dicembre 2021 e non potrà essere richiesto a rimborso.

A differenza degli altri crediti d'imposta legati all'emergenza epidemiologica previsti dal DL Rilancio, per l'agevolazione in esame non viene disposta l'esclusione dalla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP.

Il credito d'imposta in esame, ai sensi dell'art. 120 co. 2 del DL 34/2020, è inoltre cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti.

Aderente a



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T**

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151
Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032
segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

Premio E-proc





COMUFFICIO

Fondata nel 1945

Art.125 - Credito di imposta per la sanificazione e acquisto di DPI: è introdotto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa (comprese le stabili organizzazioni), arte o professione (compresi i soggetti forfetari), enti non commerciali ed associazioni, un credito d'imposta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un importo massimo di credito d'imposta di 60.000 euro (quindi fino ad un massimo di 100.000 euro di spese), per la sanificazione anti Covid-19 e per l'acquisto di DPI.

Le spese ammesse potranno riguardare le seguenti categorie di acquisto:

- Interventi (certificati) di sanificazione degli ambienti lavorativi ed istituzionali e degli strumenti di lavoro;
- Acquisto di qualsiasi dispositivo (conforme UE) di protezione individuale (DPI);
- Acquisto di abbigliamento protettivo;
- Acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- Acquisto di termometri, termoscaner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti;
- Acquisto di dispositivi di distanza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, comprese le relative spese di installazione.

L'attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze al riguardo e rispettando i Protocolli vigenti, potrà essere anche svolta internamente in economia dal soggetto beneficiario, tramite dipendenti o collaboratori; in tal caso la spesa agevolabile potrà essere calcolata moltiplicando il costo orario documentato del soggetto impegnato nell'attività per le ore effettivamente impiegate per la sanificazione.

Le spese agevolabili sono quelle sostenute (al netto dell'Iva) dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 applicando il criterio di competenza economica per le imprese, società ed enti in contabilità ordinaria ovvero il principio di cassa per i soggetti in contabilità semplificata, per gli esercenti arti e professioni e per gli enti non commerciali.

Le spese ammissibili andranno comunicate telematicamente all'Agenzia delle Entrate a partire dal 20 luglio 2020 e fino al 7 settembre 2020; nel modello andranno indicate tutte le spese effettivamente sostenute dal 1 gennaio 2020 fino al mese precedente di invio della comunicazione, nonché le spese che si prevede di sostenere da quella data fino al 31 dicembre 2020.

Il credito d'imposta concesso sarà pari a quello richiesto moltiplicato per la percentuale di riconoscimento del credito da parte dell'AE (che sarà comunicata entro il prossimo 11 settembre 2020); ciò in quanto questo credito è stato finanziato soltanto per un limite di spesa complessivo per tutti i contribuenti di 200 milioni di euro.

Il credito d'imposta è utilizzabile dopo il sostenimento effettivo (e la comunicazione) delle spese agevolabili secondo le seguenti tassative modalità:

- in compensazione mediante Mod.F24 (servizi telematici);
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020;
- mediante cessione (anche parziale) ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito, entro il 31 dicembre 2021.

Per le compensazioni non si applicano i limiti stabiliti dalla L.244/2007 (250.000 euro) ed il credito spettante e gli utilizzi effettuati andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, specificando sia la quota compensata che quella ceduta.

Il credito potrà essere utilizzato in anni successivi al 2021 ma non potrà essere richiesto a rimborso.

Il credito d'imposta (a differenza di quello di cui all'art.120) non sarà tassato ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini dell'IRAP.

Aderente a



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T**

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151
Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032
segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

Premio E-proc

